

Appello 04-29

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giuseppe Meo, Giorgio Ballerini Giacometti (membri effettivi), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dalla barca "Vento dell'este" - n.v. ITA 24035 - per chiedere la riforma delle decisioni assunte dal Comitato per le proteste del Campionato Italiano "Este 24" a seguito di una sua richiesta di riparazione.

Dopo le prime due giornate di regata del Campionato in epigrafe la barca "Vento dell'este" si trovava per i piazzamenti fino ad allora ottenuti (3-1-4-1) in testa alla classifica mentre la barca "Arma azzurra", con i risultati -1-OCS-2-2, era al sesto posto. Nell'ultimo giorno del Campionato si è disputata una sola prova nella quale "Anna azzurra" e "Vento dell'este" sono arrivate rispettivamente terza e quarta. L'effettuazione di questa regata ha permesso a ciascuno dei suddetti concorrenti di scartare il peggior piazzamento per cui nella classifica finale "Arma azzurra" era al primo posto con 8 punti immediatamente seguita da "Vento dell'este" con 9 punti.

Il percorso dell'ultima regata è stato ridotto dal Comitato di Regata al termine del secondo lato di bolina (terzo lato del percorso), previa esposizione del previsto segnale (lettera S) sul gommone posizionato sulla nuova linea di arrivo ma senza che siano stati emessi i prescritti segnali acustici. Tutte le barche sono arrivate regolarmente anche perché la riduzione era stata segnalata ad una boa di percorso.

La barca "Vento dell'este", ritenendo di aver subito un peggioramento della propria classifica a causa dell'omissione dei segnali acustici, aveva presentato richiesta di riparazione che così ha motivato nell'udienza che ne eseguita:

- a) che la bandiera "S" non era stata esposta "con il dovuto anticipo";
- b) che, comunque, non erano stati emessi i due segnali acustici;
- c) che, se tempestivamente a conoscenza della riduzione del percorso, essa richiedente avrebbe potuto "portare l'avversario sul lato sbagliato o, in ogni caso, cercare di inserire una barca davanti al (suo) avversario in modo da guadagnare il punto necessario per la vittoria finale."

A domanda del Comitato per le proteste "Vento dell'este" aveva precisato che si era comunque fermata dopo l'arrivo "perché ha interpretato che fosse un segnale d'arrivo avendo udito il segnale del primo arrivato".

"Vento dell'este" aveva concluso chiedendo l'annullamento della regata o, in alternativa, la concessione di una riparazione corrispondente alla assegnazione di un punteggio nella media dei suoi piazzamenti.

Il Comitato per le proteste ha respinto la richiesta di riparazione argomentando che "l'esposizione della lettera "S" non è invalidata dall'assenza di segnali acustici Non ricade l'ipotesi della regola [62.1\(a\).](#)"

Contro tale decisione "Vento dell'este" ha proposto tempestivo appello adducendo gli stessi motivi già nella richiesta di riparazione e cioè che la riduzione era avvenuta "senza alcun preavviso" ed era stata "segnalata con la sola esposizione

della bandiera” e “solo sul gommone posto sul cancello di arrivo”.

Ha aggiunto l'appellante che il Comitato di regata aveva commesso anche un altro errore: non aveva esposto all'arrivo la bandiera “Romeo” per segnalare l'intenzione di effettuare un'ulteriore regata. A causa di tale mancanza il Comitato di regata era necessariamente rientrato a terra per emettere un comunicato per poi, e finalmente, riprendere il mare per tentare di svolgere l'ulteriore prova. Nelle more l'intensità del vento era però scesa a meno di tre nodi per cui, sopravvenuto il termine ultimo previsto per la partenza (cioè le 14,30), i concorrenti erano necessariamente e definitivamente rientrati privando “Vento dell'este” della possibilità di “tentare un recupero”.

Va subito detto che per questo episodio l'appellante non ha presentato alcuna richiesta di riparazione né di esso se ne è trattato nell'udienza relativa al primo motivo di lagnanza quello cioè relativo alla mancanza dei segnali acustici.

Pertanto sul punto “Vento dell'este” non poteva appellare una inesistente decisione di 1° grado (reg. [70.1](#)).

Il secondo motivo di lagnanza appare all'evidenza infondato e non può essere accolto per le seguenti ragioni.

Non vi è alcun dubbio che la mancata emissione dei due segnali acustici costituisce un errore del Comitato di regata. Essi sono chiaramente previsti dalla regola “Segnali di Regata - S” nonché dalla regola [32.1](#) e, per quanto riguarda più specificatamente la riduzione del percorso, dalla regola [32.2](#) R.R. ISAF.

Tuttavia per la regola [62.1](#), in caso di azione non corretta od omissione del Comitato di regata, perché un concorrente abbia diritto a riparazione occorre anche che il peggioramento della sua posizione di arrivo sia in rapporto diretto con l'errore commesso dal Comitato.

L'odierno appellante a, fondamento della sua richiesta, evidenzia la circostanza che, ove fosse venuto a conoscenza della riduzione con maggior anticipo, avrebbe potuto attuare una strategia di regata tale da fargli vincere il Campionato.

Si deve però, in proposito, osservare che nessuna regola prescrive che la riduzione debba essere segnalata con consistente anticipo. Anzi è uso comune segnalarla quando la prima barca si trova a poche decine di metri dall'arrivo sia perché i relativi segnali acustici (che normalmente non mancano) vengano uditi almeno dalla prima o dalle prime barche sia, e soprattutto, per evitare di prendere una decisione precipitosa di cui il Comitato debba pentirsi in caso di ripresa del vento.

Segnalando la riduzione poco prima dell'arrivo il Comitato non ha commesso un'azione scorretta poiché dal momento in cui si sarebbero dovuti udire dai primi concorrenti i segnali acustici a quello in cui “Vento dell'este” ha percepito il segnale di arrivo della prima barca (come affermato in udienza) è trascorso così poco tempo che la strategia ipotizzata da “Vento dell'este” non sarebbe stata perseguibile.

Questa Giuria d'appello ritiene tuttavia che non sia stata corretta la motivazione adottata dal Comitato per le proteste e cioè che “non ricade l'ipotesi della regola [62.1\(a\)](#)”. Sarebbe stato più corretto affermare che l'errore del Comitato non causò un peggioramento della classifica di “Vento dell'este”.

P.Q.M.

questa Giuria d'appello respinge l'appello proposto da "Vento dell'este" e conferma la decisione di primo grado con la suddetta modifica della sua motivazione.

Così deciso in Genova il 26 febbraio 2005

Il Relatore ed estensore
(Eugenio Torre)

Il Presidente.
(Francesco N.Tubarchi)